

REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148

COORDINAMENTO DELLE NORME sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione pag. 1

R E G O L A M E N T O contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (Allegato A) pag. 5

STATUTO - TIPO delle Casse di Soccorso per il Personale (Allegato B) pag. 20

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE LEGISLATIVE AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148

REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1920, N. 1538 pag. 24

LEGGE 1 AGOSTO 1941, N. 1063 pag. 25

REGIO DECRETO 3 APRILE 1942, N. 536 pag. 27

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 FEBBRAIO 1945, N. 97 pag. 28

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 SETTEMBRE 1946, N. 303 pag. 29

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 575 pag. 31

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1363 pag. 32

DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 657 pag. 33

LEGGE 24 MAGGIO 1952, N. 628 pag. 34

LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N.1982 pag. 35

LEGGE 3 MAGGIO 1955, N.370 pag. 36

LEGGE 26 LUGLIO 1956, N. 1034 pag. 38

LEGGE 24 LUGLIO 1957, N. 633 pag. 39

LEGGE 22 SETTEMBRE 1960, N. 1054 pag. 40

LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 830 pag. 41

LEGGE 5 MARZO 1963, N. 390 pag. 42

LEGGE 28 MARZO 1968, N. 376 pag. 43

LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903 pag. 44

LEGGE 1° FEBBRAIO 1978, N. 30 pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 753 pag. 48

LEGGE 12 LUGLIO 1988, N. 270 pag. 50

ASSUNTORIA

LEGGE 3 FEBBRAIO 1965, N. 14 pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1966 pag. 56

REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148 (1)

COORDINAMENTO DELLE NORME

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 9-3-1931, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'articolo 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. (*)

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

Art. 2. (*)

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro debbono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Art. 3. (*)

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle Corporazioni, per il tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

1) Esteso al personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano dal D.L. 7-5-1948, n. 657 (pag. 33), al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane dalla legge 24-5-1952, n. 628 (pag. 34) e al personale degli autoservizi extraurbani dalla legge 22-9-1960, n. 1054 (pag. 40).

{*} Le norme riguardanti l'ordinamento sindacale corporativo del passato regime sono state abrogate. Pertanto debbono considerarsi inoperanti le norme del secondo comma del presente articolo 1) nonché i successivi artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e l'ultimo comma dell'art. 10 che vengono riportati unicamente al fine di presentare il testo completo della legislazione. Analogamente dicasi dell'ultimo comma dell'art. 9, all. A (pag. 6)

dell'ultimo comma dell'art. 31 all. A (pag. 12) nonché del n. 1 dell'art. 45 (pag. 15), ed eventuali altre disposizioni contenenti norme ora non più applicabili.

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano, contestualmente, alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricsata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'articolo 51 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti.

Art. 4. (*)

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali e di quelle dell'azienda comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5. (*)

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma III della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria dell'Associazione.

Art. 6. (*)

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal I capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

- a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplate nell'articolo 34, comma I°, del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130;
- b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopra indicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).

Art. 8. (1)

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

- 1) personale di ruolo;
- 2) personale ordinario;
- 3) personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).

Appartengono alla seconda categoria:

- a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guarda-barriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

(*) Vedi nota a pag. 1

(1) Vedi D.L. n. 1363 del 9 novembre 1947 (pag.32) che modifica in parte l'art. 8. Vedere inoltre il D.L. 7 maggio 1948, n. 657 (pag. 33) e la legge 24 maggio 1952, n. 628 (pag. 34) che estendono il trattamento del R.D. 148 al personale delle filovie e delle autolinee; nonché la legge 26-7-1956, n. 1034 (pag.,38) e la legge 22-9-1960, n. 1054 (pag. 40) .

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;
c) il personale di aziende esercenti linee per le quali a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 24, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

- a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;
- b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;
- c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;
- d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tramviario che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tramviaria ed al personale di nuova assunzione adibito, promiscuamente, su linee tramviarie o in autoservizi pubblici urbani dilinea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla II categoria indicata nello articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 10 (1) (2)

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonché il termine stabilito dall'art. 4 del R. Decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.

Art. 11.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del R. D. 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o della eventuale emanazione di norme previste dal R. D. 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

(1) Dichiarato incostituzionale, copi sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 23 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale.

(2) L'articolo è stato modificato con Legge 24 luglio 1957 n. 633 (vedi pag. 39).

Art. 12. (1)

Fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento di cui al precedente articolo, potranno anche essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano almeno 20 anni di servizio e almeno 55 di età, sempreché l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei 25 anni di servizio, la continuazione del versamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 per cento, nonché la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e i 25 anni di servizio versando alla Cassa stessa, all'atto del collocamento in quiescenza, il valore tecnico attuale di copertura delle annualità che mancano al raggiungimento dei limiti di età.

Agli effetti della presente disposizione il contributo del 15 per cento sarà raggugliato, per tutto il periodo di cui sopra, alla retribuzione di cui gode l'agente all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 13.

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 14. (2)

Gli statuti attuali della Cassa di Soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con Regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 15.

Sono abrogate le norme del R.D. L. 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie, e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'art. 11 del presente decreto.

(1) *L'art. 12 è stato modificato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830 (vedi pag.41).*

(2) *L'art. 14 è stato modificato al secondo comma dall'art. 2 della legge 1° agosto 1941, n. 1063 (vedi pag. 25).*

REGOLAMENTO

contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (1)

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è iscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'iscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicati le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 2.

Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti.

Art. 3.

L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma b) e c), può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente all'anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 29.

Art. 4.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purché non contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 5.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

Art. 6.

E' vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

(1) Vedi la nota (I) a pag. 2.

Art. 7.

L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

Art. 8.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II

AMMISSIONI IN SERVIZIO

Art. 9.

Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizio o per esuberanza di personale;

b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;

c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;

d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;

e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonché le altre precedenza stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico (1).

Art. 10.

Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

1) di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di legge approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447;

2) di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni, che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;

3) di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;

4) di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1), il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Art. 11.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

(1) *Le norme di quest'ultimo comma debbono intendersi implicitamente abrogate.*

Art. 12.

Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengono le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

SERVIZIO DI PROVA

Art. 13.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tramvie, per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente si intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento della inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 29;

d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire allo agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV.

AVANZAMENTI

Art. 15.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti.

Art. 16.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

Art. 17.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindici maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detta pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 18.

Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Art. 19.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado, dall'anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano sono fra loro equivalenti di grado.

L'uguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V.

TRASLOCHI, MISSIONI, CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIA ED ESONERI TEMPORANEI E DEFINITIVI

Art. 20.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

a) per cambio, su richiesta degli interessati;

b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;

c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda. Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 21.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 22.

Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire di un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a cinque anni di servizio;

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalenti o superiori.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate.

In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Art. 23.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 per cento degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1 per cento da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti uguali all'azienda ed agli agenti.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).

Art. 24.

L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta d'ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto allo interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari dell'azienda, salvo allo agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso, i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute, può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.

L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'art. 13.

Art. 26. (1)

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per il passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due commi precedenti ed in caso di riduzioni di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli artt. 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.

Art. 27. (2)

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relativi agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45, n. 7, del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

(1) I commi 5°, 6° e 7° sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 16 giugno 1971, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente art. 26.

Tale indennità spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli artt. 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.

(2) Dichiarato incostituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 16 giugno 1971, nella parte in cui esclude l'indennità di buonuscita per i dipendenti in caso di destituzione o di dimissioni volontarie (vedi nota precedente).

Art. 28. (3)

Le indennità liquidate per i casi d'inabilità permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, la indennità deve essere versata, a suo favore, o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza regolarmente approvata cui l'agente sia iscritto e gli sarà corrisposta con relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza.

Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sulla indennità liquidata viene prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario; detta somma deve essere versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvederà al pagamento della rendita predetta. L'eventuale rimanenza è versata o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennità viene versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui al secondo comma dello stesso articolo è però corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione.

Scaduto il termine di due anni di cui al precitato art. 15 l'assegnazione definitiva dell'indennità viene effettuata secondo le norme del 2° e 3° comma del presente articolo.

In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennità o quote di indennità accantonate a suo favore presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la Cassa speciale, sono, con gli interessi, devolute secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza, e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decisione insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) l'indennità o parte dell'indennità, su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, può essere corrisposta in capitale.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento dell'inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

Art. 30.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse non hanno valore finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facoltà di sospendere o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduto la cittadinanza italiana.

(3) Le disposizioni del presente art. 28 sono state modificate dall'art. 1 della Legge 1° agosto 1941, n. 1063 (vedi pag. 25) e successivamente sostituite dall'art. 7 della Legge 28-3-1968, n. 376 (vedi pag. 43).

Art. 31.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M.V.S.N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25 sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempre ch  ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino l'idoneit  fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1).

Art. 32.

E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennit  spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

- a) a richiesta dell'azienda in cause civili;
- b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;
- c) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

E' pure corrisposto intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

- 1) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove gi  come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
- 2) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorit  giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;
- 3) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali   corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

Art. 33.

Il personale che ha gestione di denaro o di materiali pub essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalit  di versamento sono stabilite dall'azienda secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in denaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite di accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facolt  di prelevare direttamente dalla cauzione lo importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o pi  delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustificano la concessione.

Nelle aziende in cui per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessit  di servizio dell'azienda.

Agli agenti delle tramvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tramviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale,   concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona   invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localit  di dimora dell'agente.

L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, estensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

(1) La disposizione di questo ultimo comma si intende implicitamente abrogata.

Art. 35. (1)

Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1) la censura, che è una riprensione per iscritto;
- 2) la multa che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso; ,
- 3) la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- 4) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- 5) la retrocessione;
- 6) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54 agli agenti può essere inflitta come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

(1) La formazione degli orari e turni di servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

- 1) R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 pubblicato nella G. U. del 1411-1923, numero 264;
- 2) R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 pubblicato nella G. U. del 24-12-1923, numero 301;
- 3) R.D.L. 26 marzo 1936, n. 722 pubblicato nella G. U. del 6-5-1936, n. 105.
- 4) L. 14 febbraio 1958 n. 138 pubblicata nella G.U. del 15-3-1958 n. 65.

Art. 38. (2)

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendio paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termine del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate così pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art. 39.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

- a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso qualora l'intero percorso si sia effettuato sotto la scorta dello stesso personale;
- b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni, o sottrazioni, delle quali agli effetti della presente disposizione, deve tener conto.

(2) Le disposizioni del presente articolo sono state modificate dall'art. 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1982 (vedi pag. 35).

Art. 40.

La censura che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 41.

Si incorre nella multa:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
- 2) per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
- 3) per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
- 4) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 42.

Si incorre nella sospensione:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
- 2) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
- 3) per avere commesso atti irrispettosi verso funzionari dipendenti dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili verso i superiori o l'azienda o per non aver altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumono una figura più grave;
- 4) per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda e dipendenze;
- 5) per essersi presentato ad assumere servizio in stato di ubriachezza;
- 6) per aver mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
- 7) per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
- 8) per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
- 9) per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestono carattere di frode;
- 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
- 11) per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
- 12) per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
- 13) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
- 14) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo a superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
- 15) per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
- 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
- 17) per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
- 18) per aver rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;
- 19) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
- 20) per aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'articolo 37, il trasloco punitivo, quando si sia prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 5 ed 8, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 43.

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

- 1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in casi d'inchiesta su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
 - 2) per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
 - 3) per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
 - 4) per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benché non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
 - 5) per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio.
- La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2 la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42.

Art. 44.

Si incorre nella retrocessione:

- 1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;
- 2) per aver recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
- 3) per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
- 4) per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
- 5) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbono essere retrocessi viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione. per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà dell'azienda di farne cessare la ripercussione ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45.

Incorre nella destituzione:

- 1) chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo, e contro il Regime (1);

(1) La disposizione del n. 1 si intende implicitamente abrogata.

2) chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

3) chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale (1), abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

4) chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

5) chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

6) chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

7) chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

8) chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

9) chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la possano comunque interessare;

10) chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi della azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

11) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

12) chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in stato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in stato di ubriachezza;

13) chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplosivi, benché non ne sia derivato alcun danno;

14) chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;

15) chi altera dolosamente i piombi;

16) chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

17) chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

18) chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

19) gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

20) chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46. (2)

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo provvedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente o scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

(1) Sostituito dall'art. 450 del nuovo Codice Penale: Titolo VI Cap. 1.

(2) L'ultimo comma è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 22 novembre 1973, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'«indennizzo» in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisca reato.

Art. 47.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli da 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta né il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi cui è disposto diversamente.

Art. 49.

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata per il colpevole in primo grado, che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50.

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazioni all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53.

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato esprime per le punizioni di cui agli articoli da 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54. (1)

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

- 1) da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati;
- 2) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro;
- 3) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

Art. 55.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'articolo 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'articolo 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perché l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57.

Il Consiglio di disciplina, per il migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(1) Le disposizioni del presente articolo sono state modificate dall'art. 3 del Decreto Legge 1° agosto 1941, n. 1063 (pag. 25); dal D.L. 15-2-1945, n. 97 (pag. 28); dal D.L.C.P.S. 13-5-1947, n. 575 (pag. 31); dall'art. 2 della Legge 3 novembre 1952, n. 1982 (pag. 35) e dalla Legge 5 marzo 1963, n. 390 (v. pag. 42).

TITOLO VII

Previdenza (1).

Art. 59.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la iscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purché regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

(1) Il trattamento di previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione è regolato dalle seguenti disposizioni legislative:

R.D. 30 settembre 1920, n. 1538;

R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311;

R.D. 7 agosto 1936, n. 1750;

D.L.L. 28 maggio 1945, n. 402;

D.L. 16 settembre 1947, n. 1083;

Legge 14 maggio 1949, n. 269;

Legge 28 dicembre 1952, n. 4435;

Legge 28 luglio 1961, n. 830;

Legge 28 marzo 1968, n. 376;

Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

STATUTO - TIPO

delle Casse di Soccorso per il Personale

Art. 1.

E' istituita una Cassa di soccorso a favore del personale di ruolo addetto al servizio del ..., avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:

- 1) da una ritenuta al personale nella misura dell'1 per cento dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;
- 2) da un contributo dell'azienda nella misura del 2 per cento dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;
- 3) dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;
- 4) dal ricavo netto della vendita, quando già non sia destinato alla invalidità ed alla vecchiaia del personale, degli oggetti trovati sui treni nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile o dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti;
- 5) dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti ecc.;
- 6) dagli interessi sui fondi.

Art. 3.

Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versato nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo, di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali, avanzi, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti o loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

Art. 4.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Art. 5. (1)

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n commissari effettivi e n supplenti, nominati rispettivamente per metà da ciascuna Associazione professionale di 1° grado dei datori e dei prestatori d'opera.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi è nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(1) All'art. 5 del presente allegato B) - R.D. 148 - è stata aggiunta dalla Legge 1° agosto 1941, n. 1063, la disposizione che istituisce il Collegio dei Sindaci (vedi pag.25).

L'art. 1 del D.L.L. n. 97, 15-2-1945, stabilisce che fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la nomina dei Membri della Cassa Soccorso venga effettuata dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro (v. pag. 28). Tale termine è stato prorogato dal D.L. n. 575, 13-5-1947 (vedi pag. 31).

Art. 6.

La Commissione ha sede presso la Direzione dell'esercizio e si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 7. (1)

La Commissione delibera con l'intervento di almeno ... componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali di cui all'art. 8 e del rendiconto annuale, nonché la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie ed eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano, per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministratrice, è da questa portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale è comunicato al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili) ed a quello delle corporazioni.

Art. 9.

L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

Art. 10.

I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

Art. 11.

Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantatreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente, e quando le condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto la osservanza delle seguenti norme:

- a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;
- b) il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;
- c) non può il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;
- d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute come all'art.2.

Art. 12.

In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

Art. 13.

In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'Istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

(1) L'art. 7 del presente allegato B) è stato modificato dalla Legge n. 1063, 1° agosto 1941, art. 5 (vedi pag. 25).

Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni la cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio (1).

Art. 14.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 15.

E' in facoltà della Cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi stabiliti dal R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 16.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezion fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile i: ritorno in residenza. In tal caso l'agente deve fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.

Art. 17.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 18.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e di regolamenti interni della Cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa soccorso, per deliberazione della Commissione amministratrice è sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli è anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato A).

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 20.

Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M.V.S.N. durante la loro assenza continuano a far parte della Cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi (*).

(1) Il secondo comma dell'art. 13 allegato B) è stato abrogato dalla Legge 1 ° agosto 1941, n. 1063 (art. 7) (vedi pag. 25).

() A1 presente schema di statuto tipo allegato B) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, è stato aggiunto, per disposizione della Legge 1° agosto 1941, n. 1063, un nuovo articolo, n. 21, che stabilisce le modalità da osservare in caso di scioglimento delle Casse Soccorso a seguito di cessazione dell'attività dell'Azienda o di unificazione di Casse Soccorso conseguentemente alla fusione di aziende (vedi pag. 25).*

MODIFICAZIONI
E AGGIUNTE LEGISLATIVE
AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148

REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1920, N. 1538

Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale

addetto ai pubblici servizi di trasporto

concessi all'industria privata, province e comuni

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 10 novembre 1920, n. 265)

(Omissis)

Art. 9.

La invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire un apposito formulario.

Nel caso in cui si proceda all'accertamento della invalidità mediante il Collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, del Ministero dei lavori pubblici, la Cassa avrà diritto di far intervenire nel Collegio stesso un medico di propria fiducia.

La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata mediante il Collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio.

In ogni caso dall'accertamento sanitario dovrà risultare la causa e il grado della invalidità ed in particolare dovrà risultare se l'invalidità abbia carattere soltanto professionale, o assuma anche il carattere determinato dal 2° comma dell'art. 7 del Decreto-Legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

(Omissis)

LEGGE 1 AGOSTO 1941, N. 1063

Modificazioni al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione

(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 6 ottobre 1941, n.236)

(Omissis)

Art. 1. (1)

L'articolo 28 del regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765 deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

« Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto) R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita, equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione, e per l'eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

« In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dello agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili ad personam.

« Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni (2) saranno stabiliti criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di reversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 14 del R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni ».

Art. 3.

All'articolo 54 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è aggiunta la seguente disposizione:

« I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tranviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

« I componenti del Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo ».

Art. 4.

All'articolo 5 dell'allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 145, è aggiunta la seguente disposizione:

« Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni

Art. 5.

L'art. 7 dell'allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 è così modificato:

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno ... componenti.

« Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonché la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

« Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso ».

(1) 11 presente articolo è stato sostituito dall'art. 7 della Legge 28-3-1968, n. 376 (vedi pag. 43).

(2) Ora tra i Ministeri delle Finanze, dei Trasporti, del Lavoro e della Previdenza Sociale (Decreto interministeriale del 5 dicembre 1945).

Art. 6.

Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:

« In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività dell'azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

« In caso di fusione di aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi nei modi di cui all'art. 14 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi

Art. 7

E' abrogato il secondo comma dell'art. 13 dell'allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 8.

Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformità dei precedenti articoli.

(Omissis)

REGIO DECRETO 3 APRILE 1942, N. 536

**Coordnamento delle norme sul trattamento di richiamo alle armi
del personale di ruolo dei pubblici servizi di trasporto in concessione**

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 2 giugno 1942, n. 130)

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sulla disciplina delle condizioni di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 35 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli imp iegati privati richiamati alle armi;

Visto in contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX con il quale si è provveduto a disciplinare il trattamento del personale di ruolo di cui agli articoli 8 e 9 del R.Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 dipendente da Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, ad eccezione delle tramvie urbane, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per qualunque esigenza nelle Forze Armate.

Ritenuta la opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di richiamo alle armi per il personale di ruolo di cui agli articoli 8 e 9 del R.Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940, le aziende rappresentate dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, tranne quelle di cui all'art. 2 del presente decreto, sono escluse, nei confronti del dipendente personale di ruolo, il cui trattamento di richiamo alle armi è regolato dal contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX, dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 2.

Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 e per quello di cui all'art. 9 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tranviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
15 FEBBRAIO 1945, N. 97 (*)

**Rappresentanza delle Aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente
nei Consigli di Disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.**

(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 5 aprile 1945, n. 41)

(Omissis)

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri del Consiglio di disciplina, delle Commissioni Amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati Amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tram vie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'articolo 54 dell'allegato A ed all'art. 5 dell'allegato B al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 dal Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

Art. 2.

Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto si intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

(Omissis)

() Le disposizioni di cui al presente D.L. sono state prorogate con D.L.C.P.S. n. 575, 13 maggio 1947 (vedi pag. 31).*

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 SETTEMBRE 1946, N. 303 (1)

Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale " del 20 novembre 1946, n. 264)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2111 del Codice Civile;

Visto il R.D.L. 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il D.L. Lgt. 5 maggio 1946, n. 418, concernente la conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925, 1926, chiamati alle armi;

Visto l'art. 4 del D.L. Lgt. 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il D.L. Lgt. 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la guerra, per la marina militare, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità (2).

Art. 2.

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonché ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi (3).

Art. 3.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Art. 4.

Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

(1) Vedi anche D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 273 (G.U. n. 110 del 5 maggio 1964).

(2) Comma dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo comma della Costituzione con sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 7 febbraio 1933, pubblicata nella G.U. n. 53 del 23 febbraio 1963, con conseguente obbligo di commutare in ogni caso il tempo trascorso in servizio di leva agli effetti dell'anzianità di servizio.

(3) Dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 16 maggio 1984, per violazione degli artt. 3 e 52. c. 2 Cost., limitatamente alle parole "anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi".

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Art. 6.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Omissis)

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 13 MAGGIO 1947, N. 575**

Proroga della validità del Dec. leg. luog. 15-2-1945, n. 97 relativo alla nomina dei membri dei Consigli di Disciplina e delle Casse Soccorso e delle Casse speciali di Previdenza, istituite presso Aziende esercenti ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione.

(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 7 luglio 1947, n. 152)

(Omissis)

Art. 1.

E' prorogata la validità delle norme di cui agli artt. 1 e 2 del decr. leg. luog. 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di Disciplina e delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica.

(Omissis)

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1363**

Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. F del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 11 dicembre 1947, n. 284)

(Omissis)

Art. 1.

E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio.

Art. 2.

Gli agenti con la qualifica di operaio, aiuto operaio, cantoniere e manovale, aventi un minimo di cinque anni di effettivo servizio al 1° luglio 1947, ed in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Gli operai, aiuto operai, cantonieri e manovali che, in quanto mancanti dell'anzianità di cui al comma precedente, non sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo, conservano ad personam i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno avere luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3. (1)

Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, rivestano le qualifiche di guardiano, guarda barriera, scritturale, dattilografo e fattorino d'ufficio, e quelli dei Servizi di Navigazione aventi qualifiche assimilate, passano a far parte della categoria del personale avventizio, conservando i diritti acquisiti.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

(Omissis)

(1) Modificato con Legge 26 luglio 1956, n. 1034 (vedi pag. 38).

DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 657

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano.

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 12 giugno 1948, n. 135)

(Omissis)

Art. 1.

Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, è inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto-operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1° luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, è inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.

Gli operai, aiuto operai e manovali, che, in quanto mancanti della indicata anzianità, non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano, ad personam i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

(Omissis)

LEGGE 24 MAGGIO 1952, N. 628

Estensione delle norme del R. D. 8 gennaio 1931 n. 148, al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale » 18 giugno 1952, n. 139)

(Omissis)

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) al personale delle filovie urbane ed extraurbane esercitate da aziende municipalizzate e private;
- b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;
- c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b) addetto ai servizi automobilistici extraurbani che siano riconosciuti dal Ministero dei Trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'ambito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuità di abitato od allaccino i centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico complesso economicosociale.

Art. 3.

Il personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente art. 1, è classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'art. 1, secondo comma del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da Azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei Trasporti (Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio.

Restano comunque in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa alla iscrizione al Fondo nazionale di Previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1° gennaio 1945, del personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

(Omissis)

LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N. 1982

Modificazioni agli artt. 38 e 54 dell'allegato A al R.D. 8-1-1931, n. 148 relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotranvie e linee di navigazione interna.

(pubblicata nella “ Gazzetta Ufficiale “ del 17 dicembre 1952, n. 292)

(Omissis)

Art. 1.

L'art. 38 dell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

«L'azienda ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le 5.000 lire, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo aver inteso le parti.

Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dall'Azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'Azienda, le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili

Art. 2. (1)

Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di Disciplina, costituito presso ciascuna Azienda:

1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C., e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi dell'Azienda, scelti tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari dall'Organo che legalmente rappresenta l'Azienda;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del Lavoro e la Previdenza Sociale, dalle Associazioni Sindacali numericamente più rappresentative.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro per i Trasporti nonché di concerto con il Ministro per l'Interno quando trattasi del personale di Aziende municipalizzate di trasporto .

(Omissis)

(1) Modificato dalla Legge 5 marzo 1963, n. 390 (pag. 42).

LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 370

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 16 maggio 1955, n. 112)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

Art. 3.

Per i richiami del personale indicato negli artt. 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice.

Art. 5.

Alla fine del richiamo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

Art. 6.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Con la stessa ammenda, a modifica dell'art. 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.

(Omissis)

LEGGE 26 LUGLIO 1956 N. 1034

Modifica dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9-11-1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrotranviarie e del agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimila

(pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 settembre 1956, n. 233)

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonché la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 68-1954, n. 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'art. 3 del D.L. 9-11-194 n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e semprechè in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'all. A) al R.D. n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'art. 10 dell'all. A) al richiamato decreto n. 148.

Art. 2.

Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizi è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza.

Ai fini del trattamento di previdenza è data facoltà ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio secondo le norme stabilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate.

Art. 4.

Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'art. 3 della legge 24-5-1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'art. 8, terz'ultimo comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

(omissis)

LEGGE 24 LUGLIO 1957, N. 633 (1)

Modifiche all'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie tranvie linee di navigazione interna in regime di concessione.

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 3 agosto 1957, n. 193)

(Omissis)

Articolo unico.

Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta.

L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni della presentazione del reclamo, e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma.

Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

(Omissis)

(1) Con sentenza n. 93 del 12 luglio 1979, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. n. 148/1931, come modificato dalla legge n. 633/1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, diverso dal riconoscimento della qualifica, inerente al rapporto di lavoro.

LEGGE 22 SETTEMBRE 1960, N. 1054

Estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 al personale degli autoservizi extraurbani.

(pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » dell'8 ottobre 1960, n. 247)

(Omissis)

Art. 1.

Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale, addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, a fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.

Art. 2.

Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente articolo 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, l'art. 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.

Art. 4.

Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, Consorzi od altri enti pubblici.

Art. 5.

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano o extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della

legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.

(Omissis).

LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'art. 8 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311

(pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 agosto 1961, n. 214)

(Omissis).

Art. 11.

Collocamento anticipato in quiescenza

L'art. 12 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso. Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia, del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo art. 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

(Omissis).

LEGGE 5 MARZO 1963, N. 390

Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.

(pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» del 3 aprile 1963, n. 90)

(Omissis).

Articolo unico.

I primi tre commi dell'art. 54 dell'all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'art. 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la -previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Provincie, Regioni e relativi Consorzi ».

(Omissis).

LEGGE 28 MARZO 1968, N. 376

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(pubblicata nella “ Gazzetta Ufficiale” n. 95 del 12 aprile 1968)

Art. 7.

L'articolo 28 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, già modificato dall'art. 1 della legge 1° agosto 194 n. 1063, è sostituito dal seguente:

“ Nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corri sposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione all'invalidità permanente e dalla data in cui ha subito l'infortunio”

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1969.

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

(Pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343)

(Omissis)

Art. 4. (1)

Le lavoratrici anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

(Omissis)

(1) Dichiarato incostituzionale, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 498 del 17 aprile 1988, nella parte in cui condiziona il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro della donna lavoratrice cinquantacinquenne all'onere della comunicazione di tale opzione al datore di lavoro almeno tre mesi prima della maturazione dei requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.

LEGGE 1° FEBBRAIO 1978, N. 30

Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 42 dell' 11 febbraio 1978)

(Omissis).

Art. 1 - Campo di applicazione

La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.

Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse.

Art. 2 - Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.

Art. 3 - Inquadramento unico del personale

Il personale, di cui all'articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella.

Art. 4 - Tipi di aziende

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.

Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo A, aventi più di 800 agenti;

aziende di tipo B, aventi da 101 a non più di 800 agenti;

aziende di tipo C, aventi non più di 100 agenti.

Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo A, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8.000;

aziende di tipo B, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1.000;

aziende di tipo C, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000.

Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri quelle esercenti funivie portuali.

Alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al secondo comma si provvede previa determinazione da parte dell'autorità competente regionale o ministeriale, sentita l'azienda, del quantitativo del personale necessario per l'esercizio in base alle necessità del normale servizio, mentre alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al terzo comma si provvede considerando il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al 1° gennaio di ciascun anno.

Le aziende provvedono a indicare la propria classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di tale classificazione l'azienda, entro i successivi quindici giorni, dà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro trenta giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, la classificazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi sessanta giorni, l'azienda provvederà a darne comunicazione all'autorità competente regionale o ministeriale, che stabilirà la classificazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 5 - Livelli massimi adottabili

I livelli, di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:

a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:

livello 1 per le aziende di tipo A;

livello 2 per le aziende di tipo B;

livello 3 per le aziende di tipo C;

b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aeree: livello 3;

c) per le aziende esercenti funivie portuali: livello 2.

Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.

Art. 6 - Formazione della tabella aziendale delle qualifiche

L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi trenta giorni la rappresentanza sindacale aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.

In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

Art. 7 - Attribuzioni delle qualifiche

Ogni azienda, entro trenta giorni dalla data in cui la tabella nazionale è divenuta definitiva per il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita.

Entro i successivi trenta giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 8 – Mansioni

Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche e integrazioni.

Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle intese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.

Al momento dell'assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, principali mansioni riferite alla qualifica assegnata.

Art. 9 - Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni

Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito;

merito comparativo congiunto all'anzianità;

concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4.

Si procederà esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che con porti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore e inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operai compiti e responsabilità di comando di uomini.

Art. 10 – Assorbimenti

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonché tutti gli assegni « ad personam » con qualsiasi modalità attribuiti aziendali in sede di applicazione della citata legge n. 858.

Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute « ad personam ».

Art. 11 - Attribuzioni delle competenze accessorie

Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

- a) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate;
- b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;
- c) qualora una qualifica già prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contempli qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata la entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;
- d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.

Art. 12 – Decorrenza

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 ° gennaio 1978.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 753

**Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto**

(pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 15 novembre 1980, n. 314)

(Omissis)

Art. 7.

Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1970, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Art. 8.

Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

Art. 9.

Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 10.

Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

Art. 11.

Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.

Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

(Omissis)

LEGGE 12 LUGLIO 1988, N. 270

Attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personal autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985/1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 16 luglio 1988 n. 166)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 – Delegificazione

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 ° febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici c trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contratta zinne nazionale di categoria.

2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono esser derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.

3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personal inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo ' della legge 1 ° febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regola mento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali con trattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Accertamenti sanitari

1. L'attività medico-legale delle unità sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unità sanitarie locali.

2. A1 fini di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni può partecipare, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INSP).

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.

Art. 3 - Agevolazione dell'esodo degli inidonei

In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalità comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e, della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età nel quinquennio di operatività del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.

3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L'attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.

4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di pertinenza per lo stesso periodo di anzianità convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilità sono ridotti in porzione della riduzione della pensione stessa.

5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti è effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle quote mensili.

6. Fino al compimento della normale età di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquida sensi del presente articolo non è cumulabile con la retribuzione per le dipendenze di terzi.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 260 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella cui il lavoratore compirà il sessantesimo anno di età o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non può superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.

8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente spesa media attualizzata già gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'articolo della legge 28 luglio 1961, n. 830.

9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla norma vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.

10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilità alla guida alle competenti prefetture.

Art. 4 - Contribuzione Cassa integrazione guadagni

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è sostituito dal seguente:

"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato".

2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutate nel minimo di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.

Art. 5 - Composizione del comitato di vigilanza del Fondo

1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.

Art. 6 - Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.

2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1988

COSSIGA

Visto il Guardasigilli: Vassalli

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti

LEGGE 3 FEBBRAIO 1965, N. 14 (*)

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale " del 15 febbraio 1965, n. 40)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le norme della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tranvie esercitate dalla industria privata sono regolate dalle norme seguenti.

Art. 2.

Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata. L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circostanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della Direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano responsabili. Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

Art. 3.

Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D.

La classificazione ha luogo con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare e della entità delle altre eventuali prestazioni di servizio.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri e le modalità indicati nei commi precedenti (1).

Art. 4.

E' demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie (2).

I coadiutori, che saranno assunti col consenso dell'azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'art. 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarità o negligenze gravi.

L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di servizio dell'operato dei coadiutori.

() Con sentenza n. 51 del 24 aprile 1967 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della L. n. 14 sotto il profilo che essa non lede principi o norme costituzionali indipendentemente dall'esame delle problematiche relative alla natura del rapporto di assuntoria. Vedi in termini anche la successiva sentenza n. 32 del 20 gennaio 1982*

(1) Vedi D.M. 16 febbraio 1966.

(2) Le attribuzioni dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. spettano all'U.S.T.I.F. competente

Art. 5.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria, la qualità di ex agente dell'azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

Art. 6.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

E in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purché l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni.

La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore.

L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonché dei danni che per sua colpa abbia subito.

Art. 7.

All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente art. 3, diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna mensilmente e delle quali l'ultima in occasione delle feste natalizie.

Detto canone sarà determinato mediante accordi tra le associazioni sindacali di categoria.

In mancanza di tali accordi o qualora questi non siano comunque applicabili, il canone di cui al comma 1 sarà determinato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, sentite le associazioni sindacali di categoria (1).

Nella determinazione del canone dovrà inoltre tenersi conto delle quote aggiunte e da corrispondersi all'assuntore per ciascun coadiutore, nonché degli oneri relativi alla previdenza e assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.

Per ciascun giorno di assenza dal servizio per malattia, all'assuntore compete per i primi cinque giorni della malattia, la metà di un trentesimo della quota mensile del canone di cui ai precedenti commi, mentre per i giorni successivi e fino al 180° giorno di assenza compete l'intera quota mensile del canone.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

Art. 9.

Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro (2).

Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al comma 4 dell'art. 7.

(1) Vedi nota n. 2 all'art. 4 della presente legge.

(2) Con sentenza n. 199 del 28 luglio 1976 la Corte Costituzionale ha statuito che il legislatore ha voluto prevedere e disporre che gli assuntori fossero assicurati contro gli infortuni sul lavoro obbligatoriamente presso l'INAIL.

Art. 10.

Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti.

Il contributo per tali prestazioni, a carico dell'azienda per sette ottavi e dell'assuntore per un ottavo, è stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dall'azienda e da ciascun iscritto.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l'azienda e gli assuntori concorrono nella stessa misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione dell'aliquota contributiva.

Art. 11.

In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.

E' in facoltà dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile e per il traffico (1):

- 1) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilità dell'assuntore ad assolvere l'incarico;
- 2) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;
- 3) per intervenuta condanna penale per delitto non colposo, sia pure con sospensione condizionale della pena;
- 4) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;
- 5) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

La facoltà di cui al comma 2 compete all'azienda nel caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria. In tal caso l'assuntore sarà preferito nell'assegnazione di altri appalti.

Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

Art. 12.

All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festività infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.

All'assuntore spetta un periodo di ferie di giorni 15 per ogni anno.

L'assuntore durante le assenze per malattia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla Direzione di esercizio; l'onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, è a carico dell'azienda.

L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.

Fermo restando il disposto del comma 2, punto 2) del precedente art. 11, in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potrà essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonché della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.

Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori.

Art. 13.

E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonché le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

(1) Vedi nota n. 2 all'art. 4 della presente legge

In particolare poi essi sono tenuti:

- 1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;
- 2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;
- 3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente art. 2, anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;
- 4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma 3 dell'art. 2;
- 5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.

Art. 14.

Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla Direzione di esercizio nonché alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a

- 1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;
- 2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonché esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e sempreché a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;
- 3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo verranno loro consegnati.

E' in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

E' fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

Art. 15.

L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonché i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 16.

Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonché l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili

Art. 17.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi dell'esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1965.

DECRETO MINISTERIALE 16 FEBBRAIO 1966

Classificazione delle assuntorie di stazione, fermata, passaggio a livello e degli scali dei servizi della navigazione interna delle aziende esercenti pubblici trasporti in concessione

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 16 marzo 1966, n. 67)

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la L. 3 febbraio 1965, n. 14, sulla regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie e nei servizi pubblici di navigazione interna;

Considerato che occorre provvedere alla classificazione delle assuntorie di stazione, fermata, passaggio a livello e degli scali dei servizi della navigazione interna dettando le norme per la valutazione delle prestazioni svolte in ciascuna assuntoria;

Decreta:

Art. 1.

Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria A : assuntorie aventi giornalmente oltre ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria B : assuntorie aventi giornalmente da ore 4,01 ad ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria C : assuntorie aventi giornalmente da ore 2 ad ore 4 di impegno di attività effettiva;

categoria D : assuntorie aventi giornalmente un impegno di attività effettiva inferiore ad ore 2.

Art. 2.

Le assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria A : assuntorie aventi giornalmente oltre ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria B : assuntorie aventi giornalmente da ore 4,01 ad ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria C : assuntorie aventi giornalmente da ore 2 ad ore 4 di impegno di attività effettiva;

categoria D : assuntorie aventi giornalmente un impegno di attività effettiva inferiore ad ore 2.

Art. 3.

Le assuntorie di passaggio a livello si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria A : assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito superiore a 60;

categoria B : assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito da 41 a 60;

categoria C : assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito da 21 a 40;

categoria D : assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito fino a 20.

Art. 4.

L'impegno di cui agli artt. 1 e 2 è calcolato con le unità di conto indicate negli allegati I e II al presente decreto.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana, le aziende di trasporto in concessione e le gestioni governative, esercenti servizi ferrotranviari o di navigazione interna, provvederanno, secondo i criteri sopra stabiliti, all'assegnazione delle rispettive assuntorie alle categorie competenti.

Art. 6.

Le aziende esercenti i pubblici trasporti di cui alle premesse dovranno:

a) comunicare a ciascun assunto l'avvenuta assegnazione della relativa assuntoria ad una delle 4 categorie indicate nel precedente art. I;

b) comunicare all'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. nella cui circoscrizione hanno sede, un elenco delle proprie assuntorie inquadrare nelle 4 categorie dello stesso art. I.

Roma, addì 16 febbraio 1966.

[Allegati I e II](#)

**UNITÀ DI CONTO PER IL CALCOLO DEL LAVORO
EFFETTUATO NELLE ASSUNTORIE DI STAZIONE O FERMATA**

SERVIZI				UNITÀ DI CONTO
(*) 1.	Biglietti a destinazione fissa	tariffa ordinaria		30"
		tariffa ridotta		1'
(*) 2.	Biglietti a destinazione facoltativa			3'
(*) 3.	Biglietti cumulativi			5'
(*) 4.	Abbonamenti			3'
(*) 5.	Bagagli e giornali	spedizioni		5'
		arrivi		2'
		depositi (consegna e ritiro)		3'
(*) 6.	Gestioni riunite	spedizioni	interne e cumulative	
			interne	5'
			dall'estero	14'
		arrivi	interni e cumulativi	
			interni	9'
			dall'estero	14'
(*) 7.	Trasporti di servizio - attrezzi - copertoni	spedizioni e arrivi		2'
		transiti		1'
(*) 8.	Veicoli partiti			2'
9.	Treni in fermata	con obbligo di presenziamento		1'
		senza obbligo di presenziamento		20"
(*) 10.	Telegrafo o telefono (comunicazioni di servizio registrate)			2'
11.	Manovra segnali fissi di protezione			30"
(**) 12.	Manovra passaggi a livello effettuata dalla stazione o fermata	con pulsante		30"
		con leve		1'
		con arganello		3'
		con cancello		5'
13.	Pulizia locali e servizi			20" per mq
14.	Pulizia marciapiedi e piazzali			4' per mq

Roma, addì 16 febbraio 1966.

(*) I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di registrazione e contabilità.

(**) I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di apertura e chiusura del p.l.

**UNITÀ DI CONTO PER IL CALCOLO DEL LAVORO
EFFETTUATO NELLE ASSUNTORIE DEGLI SCALI DEI SERVIZI
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**

SERVIZI		UNITÀ DI CONTO
(*) 1. Biglietti	┌ a tariffa ordinaria	30"
	└ a tariffa ridotta	1'
(*) 2.	Gestione bagagli e merci (spedizione o arrivo)	10'
(*) 3.	Sosta natanti	7' (per pontile)
4.	Assistenza rifornimento carburante ai battelli	30'
5.	Bagnatura ponti battelli fuori servizio	60'
(**) 6.	Operazioni di controllo, incolonnamento e posteggio degli autoveicoli sul piazzale d'imbarco degli autotraghetti	2'
	(per ciascun	
		autoveicolo)
7.	Assistenza operazioni ormeggio e disormeggio battelli e trasporto persone con burchio	60'

Roma, addì 16 febbraio 1966

(*) *I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di registrazione e contabilità.*

(**) *Per le operazioni di sbarco l'assuntore non svolge alcuna attività.*
